



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2023  
COM(2023) 673 final

2023/0382 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1),  
del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e  
la resilienza della Danimarca**

{SWD(2023) 343 final}

Proposta di

## **DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Danimarca il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021<sup>2</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 31 maggio 2023 la Danimarca ha presentato alla Commissione il piano nazionale modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il 12 luglio 2022 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte alla Danimarca nell'ambito del semestre europeo, raccomandando in particolare di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, diversificare l'approvvigionamento energetico e far fronte all'aumento della domanda e alle esigenze di flessibilità incentivando il necessario sviluppo della rete elettrica a livello di trasmissione e distribuzione. Ha inoltre invitato la Danimarca a snellire le norme applicabili in materia di rilascio delle concessioni per l'energia rinnovabile, attuare ulteriori misure a sostegno dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati per ridurre l'importo delle bollette dell'energia elettrica e i costi del sistema energetico, garantire una migliore diffusione

---

<sup>1</sup> GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

<sup>2</sup> ST 10154/21; ST 10154/21 ADD 1.

delle fonti di riscaldamento decarbonizzate e intensificare le iniziative a livello politico a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità necessarie per la transizione verde.

- (5) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (6) Il capitolo dedicato a REPowerEU comprende una nuova riforma e quattro nuovi investimenti. La nuova riforma consiste nell'istituire una cellula nazionale per le crisi energetiche (NEKST) incaricata di accelerare l'attuazione della transizione verde. La NEKST dovrebbe adoperarsi specificamente per accelerare la graduale eliminazione dell'uso del gas a fini di riscaldamento e la diffusione dell'energia solare ed eolica onshore. Il primo investimento mira a sostenere lo sviluppo di quattro gigawatt di capacità di energia eolica offshore. Il secondo investimento consiste nel finanziare una valutazione della capacità eolica offshore della Danimarca, una tappa necessaria per poter accelerare l'installazione di parchi eolici offshore su larga scala. Il terzo investimento fornisce sostegno al collaudo e all'installazione di turbine eoliche sperimentali e contribuisce a promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'energia eolica. Il quarto investimento offre sostegno agli erogatori di istruzione e formazione professionale (IFP) al fine di promuovere lo sviluppo di competenze verdi in relazione all'IFP continua e all'istruzione degli adulti. Nel complesso la nuova riforma e i nuovi investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono ad aumentare la quota di energie rinnovabili e ad accelerarne la diffusione, nonché a sostenere la transizione verde attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro per l'acquisizione di competenze verdi. La riforma contribuisce inoltre ad affrontare la povertà energetica, agevolando l'installazione di soluzioni di riscaldamento più efficienti sotto il profilo energetico ed efficaci in termini di costi per le famiglie.
- (7) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende inoltre misure rafforzate che interessano due misure nell'ambito della componente 3 (Efficienza energetica, riscaldamento verde e cattura e stoccaggio del carbonio). Le misure rafforzate incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU comprendono un miglioramento sostanziale del livello di ambizione delle misure già contenute nel PRR nazionale. La misura rafforzata relativa alla sostituzione dei bruciatori a nafta e delle caldaie a gas rafforza ulteriormente il contributo del capitolo alla lotta contro la povertà energetica, sovvenzionando l'installazione di soluzioni di riscaldamento verdi ed efficienti sotto il profilo energetico negli edifici residenziali.
- (8) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

***Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri***

- (9) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce

in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dallo Stato membro interessato e della dotazione finanziaria dello stesso.

- (10) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende misure a sostegno del primo e del sesto pilastro. Le nuove misure rafforzate nell'ambito della componente 8 concentrano ulteriormente l'attenzione del piano originario sulla transizione verde e contribuiscono in particolare ad accelerare la diffusione degli impianti di energia rinnovabile, a ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili per il riscaldamento e a decarbonizzare l'industria. Contribuiscono inoltre a migliorare le politiche per la prossima generazione attraverso lo sviluppo delle competenze necessarie per la transizione verde grazie a investimenti nel sistema di istruzione e formazione professionale continua (IFP), con particolare attenzione all'acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie per la transizione verde.

***Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese***

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Danimarca, compresi gli aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (12) In particolare il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese formalmente adottate dal Consiglio prima della valutazione del piano modificato da parte della Commissione. Poiché il contributo finanziario massimo per la Danimarca è stato rivisto verso il basso, la valutazione complessiva non tiene conto delle raccomandazioni del 2022 e del 2023 che non riguardano le sfide energetiche. Nell'elaborare le modifiche si è tenuto conto anche delle raccomandazioni specifiche per paese del 2023 in materia di energia, in particolare di quelle volte a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, a snellire le norme in materia di autorizzazioni per le energie rinnovabili, a garantire una migliore diffusione delle fonti di riscaldamento decarbonizzate e a migliorare l'offerta e l'acquisizione di competenze verdi.
- (13) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione ritiene che la raccomandazione orizzontale di aumentare gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale (RSP 2022.1.2) sia stata pienamente attuata. Per quanto riguarda le raccomandazioni di migliorare le reti di trasmissione dell'energia, aumentare le interconnessioni con i paesi limitrofi (RSP 2022.4.3), rafforzare la resilienza del sistema sanitario (RSP 2020.1.2), anticipare i progetti maturi di investimenti pubblici, promuovere gli investimenti privati e concentrare gli investimenti sui trasporti sostenibili e sulla ricerca e l'innovazione (RSP 2020.2.1, 2.2, 2.4, 2.5) sono stati compiuti progressi significativi.
- (14) Con il capitolo dedicato al piano REPowerEU, il PRR modificato prevede un ampio ventaglio di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e che contribuiscono ad affrontare efficacemente un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio alla Danimarca nel contesto del semestre europeo, in particolare riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e aumentando la quota di energie rinnovabili

nell'approvvigionamento energetico, snellendo le norme applicabili in materia di rilascio delle autorizzazioni per le energie rinnovabili, attuando misure supplementari a sostegno dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati al fine di ridurre le fatture energetiche e i costi del sistema energetico, garantendo una migliore diffusione delle fonti di riscaldamento decarbonizzate e intensificando le iniziative a livello politico mirate all'offerta e all'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde.

- (15) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU apporta contributi significativi per dar seguito alla raccomandazione orizzontale di "aumentare gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica tenendo conto dell'iniziativa REPowerEU, anche avvalendosi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri fondi dell'Unione" (RSP 2022.1.2). Tutti gli investimenti inclusi nel capitolo contribuiscono alla transizione verde, aumentando l'uso delle energie rinnovabili, investendo in tecnologie verdi per la decarbonizzazione dell'industria, come la cattura e lo stoccaggio del carbonio biogenico e atmosferico, e preparando la forza lavoro ad adattarsi alle sfide della transizione verde attraverso lo sviluppo di competenze verdi. Anche la misura rafforzata sulla sostituzione dei bruciatori a nafta e delle caldaie a gas contribuisce alla sicurezza energetica grazie alla sostituzione dei macchinari alimentati a combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili o verdi.
- (16) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce ad affrontare diverse sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese in materia di energia formulate nel 2022 (RSP 2022.4) e nel 2023 (RSP 2023.4). Gli investimenti nell'ambito della misura sulle energie rinnovabili contribuiscono a "ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili" (RSP 2022.4.1 e RSP 2023.4.1) e a "contribuire alla decarbonizzazione dell'economia accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, anche introducendo riforme volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative e di autorizzazione" (RSP 2022.4.2, RSP 2023.4.2, 4.4). La riforma relativa alla cellula nazionale per le crisi energetiche (NEKST) dovrebbe ridurre notevolmente gli oneri amministrativi e semplificare le procedure di autorizzazione per la diffusione dell'energia rinnovabile a terra e per la transizione dal gas alle fonti di riscaldamento verdi. Sia l'istituzione della NEKST che la misura rafforzata che prevede un regime di sostegno per la sostituzione dei bruciatori a nafta e delle caldaie a gas con il teleriscaldamento da fonti rinnovabili o con pompe di calore elettriche contribuiscono a "migliorare l'efficienza energetica" (RSP 2022.4.4) e a "garantire una migliore diffusione delle fonti di riscaldamento decarbonizzate" (RSP 2023.4.6). La misura sullo sviluppo di competenze verdi dovrebbe inoltre contribuire a intensificare le iniziative a livello politico "a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde" (RSP 2023.4.7).

***Non arrecare un danno significativo***

- (17) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> (principio "non arrecare un danno significativo").

- (18) Il piano modificato, che comprende il capitolo dedicato a REPowerEU, è soggetto alla valutazione di conformità al principio "non arrecare un danno significativo" secondo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici della Commissione sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C58/01). La valutazione è effettuata sistematicamente per ciascuna delle nuove misure rafforzate, seguendo un approccio in due fasi. La valutazione giunge alla conclusione che, per tutte le misure nuove e rafforzate nell'ambito del capitolo dedicato al piano REPowerEU, o non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo oppure, laddove lo si individui, viene effettuata una valutazione più dettagliata che dimostri l'assenza di danno significativo. La Danimarca ha presentato una relazione sulla valutazione dettagliata delle nuove misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Nessuna delle misure del capitolo dedicato a REPowerEU ha reso necessario derogare al principio "non arrecare un danno significativo". Ove necessario, i requisiti di conformità a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura e specificati in un traguardo od obiettivo che la rappresentano. Sulla base delle informazioni fornite si può concludere che il piano modificato è in grado di assicurare che nessuna misura arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

#### ***Contributo agli obiettivi di REPowerEU***

- (19) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (20) Si prevede che le misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU contribuiranno agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b), c), e f), del regolamento (UE) 2021/241. La razionalizzazione e semplificazione previste delle procedure amministrative e di autorizzazione e dei relativi processi da attuarsi con la riforma relativa alla cellula nazionale per le crisi energetiche (NEKST) dovrebbero contribuire ad aumentare la quota di energie rinnovabili e ad accelerarne la diffusione grazie all'accelerazione e alla razionalizzazione delle procedure di autorizzazione. Contribuirà inoltre alla decarbonizzazione del riscaldamento degli edifici residenziali agevolando la diffusione del teleriscaldamento. I tre investimenti che accompagnano la riforma dovrebbero aumentare la quota di energie rinnovabili e accelerarne la diffusione attraverso lo sviluppo di nuova capacità eolica offshore, una valutazione del potenziale eolico offshore della Danimarca e l'installazione e il collaudo di turbine eoliche sperimentali. Gli investimenti volti a sovvenzionare la sostituzione dei bruciatori a nafta e delle caldaie a gas per il riscaldamento degli edifici residenziali dovrebbero contribuire ad aumentare l'efficienza energetica e la quota di energie

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

rinnovabili e ad accelerarne la diffusione, incentivando l'installazione di soluzioni verdi ed efficienti sotto il profilo energetico degli edifici residenziali. Contribuiranno inoltre a far fronte alla povertà energetica. Gli investimenti nelle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio dovrebbero contribuire alla decarbonizzazione dell'industria riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> di circa 0,5 milioni di tonnellate all'anno dal 2025 al 2032. Gli investimenti nel miglioramento delle competenze verdi dovrebbero contribuire a sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento (UE) 2021/241 attraverso la qualificazione rapida della forza lavoro per l'acquisizione di competenze verdi, finanziando lo sviluppo e la sperimentazione di corsi di formazione su tecnologie verdi e sostenibilità.

- (21) Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono coerenti con gli sforzi compiuti dalla Danimarca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto delle misure contenute nel PRR originario, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e dall'Unione. Le misure previste da tale capitolo sono conformi al quadro strategico danese che mira a ridurre del 70 % le emissioni di gas a effetto serra nazionali entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e a conseguire la neutralità climatica entro il 2045. Diverse misure previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU integrano altre misure finanziate dall'Unione nell'ambito del Fondo per una transizione giusta, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus, come quelle relative allo sviluppo di competenze verdi e alla cattura e stoccaggio del carbonio.
- (22) Per tutte le considerazioni di cui sopra, si prevede che il capitolo dedicato al piano REPowerEU sia ampiamente in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia e alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.

***Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale***

- (23) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (24) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per la Danimarca e della sua posizione geografica. Le misure previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione attraverso lo sviluppo di una capacità aggiuntiva di energia rinnovabile e promuovendo l'obiettivo dell'UE di produrre 300 GW di energia eolica offshore in Europa entro il 2050.
- (25) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce inoltre a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia promuovendo la diffusione delle energie rinnovabili, sostenendo le famiglie che abbandonano il gas a favore di soluzioni di riscaldamento verdi e fornendo aiuto operativo per lo sviluppo di tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio con un grande

potenziale in termini di decarbonizzazione dell'industria. Le tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio presentano un notevole potenziale transfrontaliero in quanto le aree destinate a tale stoccaggio presenti sul territorio danese potrebbero essere utilizzate per lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> proveniente da fonti estere e lo sviluppo di tali tecnologie potrebbe essere esportato.

- (26) I costi stimati delle misure previste dal capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione oppure un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale rappresentano il 53 % dei costi totali stimati del capitolo dedicato a REPowerEU. Si ritiene pertanto che il capitolo abbia, in larga misura, una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.

#### ***Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità***

- (27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne derivano. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 69 % della dotazione totale del PRR e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI di detto regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (28) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU ha l'obiettivo generale di accelerare la transizione verde attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, lo sviluppo di competenze verdi e la riduzione o l'eliminazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.
- (29) Tale obiettivo plurimo dovrebbe essere conseguito attraverso a) la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e di autorizzazione per la diffusione dei progetti relativi all'energia rinnovabile e al teleriscaldamento da fonti rinnovabili; b) la promozione dello sviluppo della capacità eolica offshore e il sostegno al collaudo di turbine eoliche sperimentali; c) il finanziamento di iniziative per lo sviluppo di competenze verdi; d) la sovvenzione a favore della sostituzione dei bruciatori a nafta e delle caldaie a gas; e) il sostegno alle tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio per la decarbonizzazione delle industrie, con un potenziale di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di 0,5 milioni di tonnellate all'anno nel periodo 2025-2032.
- (30) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU prevede misure che contribuiscono a conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, attraverso la graduale eliminazione del gas per il riscaldamento negli edifici residenziali, la decarbonizzazione dell'industria e lo sviluppo delle competenze verdi necessarie per preparare la forza lavoro del futuro alla transizione verde.

#### ***Contributo alla transizione digitale***

- (31) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. La quota è aumentata dal 25 % previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Danimarca,



mentre la riduzione della dotazione finanziaria destinata al paese nel giugno 2022 ha comportato un aumento della quota digitale al 27 % a causa dell'effetto del denominatore. La quota è stata calcolata conformemente alla metodologia di cui all'allegato VII del suddetto regolamento. Si ritiene pertanto che il PRR aggiornato continui a contenere misure che contribuiscono in modo efficace e in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono.

### ***Impatto duraturo***

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sul paese.
- (33) Con il rafforzamento della misura relativa alla sostituzione dei bruciatori a nafta e delle caldaie a gas, il piano dovrebbe ridurre in modo duraturo le emissioni di gas a effetto serra degli edifici residenziali e stimolare il passaggio dai combustibili fossili a fonti di riscaldamento più sostenibili. Le misure del capitolo sulle energie rinnovabili sostengono in modo duraturo la transizione verde oltre le scadenze del PRR. La misura relativa al controllo della capacità eolica offshore getta le basi affinché la Danimarca contribuisca all'obiettivo dell'UE di produrre 300 GW di energia eolica offshore entro il 2050. La riforma mirata a semplificare e ad abbreviare le procedure amministrative per la realizzazione di progetti nel settore delle energie rinnovabili migliora in modo duraturo le condizioni quadro per la diffusione delle energie rinnovabili. Inoltre la misura relativa allo sviluppo di competenze verdi prepara la forza lavoro alla transizione verde, con competenze che saranno utilizzate al di là delle scadenze previste dal dispositivo per la ripresa e la resilienza.

### ***Monitoraggio e attuazione***

- (34) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (35) Dalla valutazione del PRR originario condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che il PRR originario – compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori – era adeguato (rating A) al fine di garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (36) La natura e l'entità delle modifiche proposte del PRR della Danimarca non incidono sulla precedente valutazione dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. Il ministero delle Finanze rimane responsabile del monitoraggio e dell'attuazione del piano. I traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure previste dal PRR originario sono chiari e realistici e i relativi indicatori proposti sono pertinenti, accettabili e solidi. Inoltre i traguardi e gli obiettivi che accompagnano le nuove misure, anche quelle comprese nel capitolo dedicato a REPowerEU, sono chiari e realistici; gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.

## **Costi**

- (37) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (38) Dalla valutazione del piano danese originario era emerso che la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati era ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi, ed era commisurata all'impatto nazionale atteso sull'economia e l'occupazione. La Danimarca aveva fornito stime dei costi di tutte le misure nelle sette componenti del PRR originario. Le stime forniscono un'idea degli elementi e dei fattori di costo. In alcuni casi si basano su misure politiche, ricerche e altre fonti simili precedenti. I principali elementi di costo si basavano su simulazioni macroeconomiche. Alcuni elementi di costo erano accompagnati da una documentazione incompleta, come contratti, prezzi unitari o ipotesi.
- (39) In alcuni casi le informazioni sui costi contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono accompagnate da esempi di costi di attività analoghe precedenti. In alcuni casi sono inclusi i prezzi unitari, come i costi per il personale. Tuttavia alcuni elementi di costo non sono documentati in modo completo, il che porta a ritenere che le informazioni sui costi siano chiare in misura moderata. Infine il costo totale stimato del PRR modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

## **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

- (40) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, e le misure supplementari previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>.
- (41) Nella valutazione iniziale le modalità descritte nel PRR sono state ritenute adeguate (rating A) a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il ministero delle Finanze dovrebbe avere la responsabilità generale di attuare il piano e rispondere per conto di altri ministeri per quanto concerne gli aspetti operativi e amministrativi del piano. All'interno del ministero delle Finanze l'ufficio di audit e vigilanza (*Office of*

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

*Audit and Supervision*, OAS) è responsabile dell'esecuzione dei controlli riguardanti l'utilizzo dei fondi da parte dei ministeri, la documentazione e il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi.

- (42) Il sistema di controllo interno descritto nel PRR danese modificato e nelle misure supplementari di cui alla presente decisione si basa su solidi processi e strutture e individua attori chiari e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Il sistema di controllo interno separa adeguatamente le funzioni pertinenti ed è costituito dai due livelli seguenti: i) verifiche di gestione, audit e controlli effettuati dai ministeri competenti a livello decentrato e ii) audit svolti dal ministero delle Finanze a livello centralizzato. Il sistema di controllo interno e le altre disposizioni pertinenti del PRR danese modificato, anche per quanto riguarda i meccanismi di verifica, la raccolta e la conservazione dei dati e le responsabilità degli attori pertinenti, risultano in grado di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi a norma del regolamento (UE) 2021/241 e di evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di tale regolamento e di altri programmi dell'Unione.
- (43) È opportuno introdurre ulteriori traguardi in materia di audit e controllo per offrire un sistema di archivi pienamente operativo e funzionale e che impongano alla Danimarca di fornire un insieme di dati completi ed affidabili, raccolti e conservati conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, e di adottare un piano d'azione relativo alle strategie antifrode e anticorruzione. Ciò dovrebbe rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

#### ***Coerenza del PRR***

- (44) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (45) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU accresce ulteriormente la coerenza del piano danese, fornendo elementi supplementari che si rafforzano reciprocamente. La riforma facilita gli investimenti previsti nel capitolo e contribuisce ulteriormente ad accelerare gli investimenti verdi inclusi nel PRR originario grazie a procedure amministrative semplificate e accelerate. Il rafforzamento della misura in materia di CCS deve essere visto come un'integrazione e un ampliamento della misura originaria nella componente 3, nonché del partenariato di ricerca in materia di CCS nella componente 7 del PRR originario. Nessuna misura è in contrasto con altre misure né ne pregiudica l'efficacia e non sono state individuate incoerenze o contraddizioni tra le diverse componenti.

#### ***Altri criteri di valutazione***

- (46) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Danimarca non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere c) e f), del regolamento (UE) 2021/241.

#### ***Processo di consultazione***

- (47) In preparazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU, il ministero delle Finanze danese ha lanciato un portale di consultazione pubblica online sulla pagina web

dedicata al piano danese per la ripresa e la resilienza. Il ministero ha inoltre organizzato un incontro con i portatori di interessi a cui hanno partecipato rappresentanti delle organizzazioni della società civile, delle associazioni di categoria e delle confederazioni, dei gruppi di interesse e di altri attori. Le misure previste dal piano modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rispecchiano i suggerimenti formulati nella consultazione per quanto riguarda l'aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare l'energia solare e l'energia eolica offshore (previste nell'ambito di C8.I1.1: Preparazione di un bando di gara per 4 gigawatt di eolico offshore; C8.I1.2: Valutazione della capacità eolica offshore della Danimarca; C8.I1.3: Sostegno alla messa in servizio di turbine eoliche sperimentali), la razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti nel settore delle energie rinnovabili (previste nell'ambito di C8.R1: Cellula nazionale per le crisi energetiche, *NEKST*), l'aumento dell'efficienza energetica e la graduale eliminazione delle caldaie a gas (previste nell'ambito di C8.I3: Sostituzione dei bruciatori a nafta e delle caldaie a gas), l'accelerazione nella cattura e nello stoccaggio del carbonio (previste nell'ambito di C8.I4: Potenziale di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)) e l'inclusione delle competenze verdi nella formazione continua (previste nell'ambito di C8.I2: Sviluppo di competenze verdi). Altri suggerimenti, ad esempio per quanto riguarda il sostegno al biogas, l'aumento delle detrazioni fiscali o le nuove imposte sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, non hanno potuto essere accolti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU. Tali contributi sono affrontati in varia misura attraverso iniziative finanziate a livello nazionale.

### ***Valutazione positiva***

- (48) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, espressa dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

### ***Contributo finanziario***

- (49) I costi totali stimati del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU della Danimarca, ammontano a 13 477 000 000 DKK, pari a 1 812 233 337 EUR in base al tasso di riferimento della BCE EUR/DKK del 30 aprile 2021 per il piano originario e del tasso di riferimento della BCE EUR/DKK del 31 maggio 2023 per il capitolo dedicato a REPowerEU. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Danimarca, il contributo finanziario calcolato in conformità all'articolo 11 assegnato al PRR modificato della Danimarca, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato,

comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU. Tale importo è pari a 1 429 149 364 EUR<sup>5</sup>.

- (50) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 31 maggio 2023 la Danimarca ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento (UE) 2021/241. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), previste dal capitolo dedicato a REPowerEU ammontano a 1 467 000 000 DKK, pari a 196 965 628 EUR in base al tasso di riferimento della BCE EUR/DKK del 31 maggio 2023. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per la Danimarca, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per la Danimarca dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 130 714 933 EUR<sup>6</sup>.
- (51) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755<sup>7</sup>, il 1° marzo 2023 la Danimarca ha presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo di una parte della sua dotazione provvisoria restante di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, che ammonta a 66 026 588 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.
- (52) Il contributo finanziario totale disponibile per la Danimarca dovrebbe essere pari a 1 625 890 885 EUR.

#### ***Prefinanziamento del piano REPowerEU***

- (53) La Danimarca ha chiesto i seguenti finanziamenti per l'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU: il trasferimento di 66 026 588 EUR dalla dotazione provvisoria di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, e di 130 714 933 EUR dai proventi del sistema di scambio di quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (54) In relazione a tali importi, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, il 31 maggio 2023 la Danimarca ha chiesto un prefinanziamento pari al 20 % del finanziamento richiesto. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione della Danimarca subordinatamente all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo tra la Commissione e la Danimarca che deve essere concluso a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 ("accordo di finanziamento").
- (55) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (ST 10154/21 INIT; ST 10154/21 ADD 1) del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Danimarca. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

---

<sup>5</sup> Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Danimarca di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

<sup>6</sup> Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Danimarca di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Danimarca è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

*Approvazione della valutazione del PRR*

È approvata la valutazione del PRR modificato della Danimarca, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione della Danimarca un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 1 625 890 885 EUR<sup>8</sup>. Tale contributo include:

- (a) l'importo di 1 302 852 547 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
- (b) l'importo di 126 296 817 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
- (c) l'importo di 130 714 933 EUR<sup>9</sup>, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater di detto regolamento, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a);
- (d) l'importo di 66 026 588 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit.

2. La Commissione mette a disposizione della Danimarca il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 201 682 144 EUR.

---

<sup>8</sup> Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Danimarca di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

<sup>9</sup> Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale della Danimarca delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato IV bis di detto regolamento.

3. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 l'importo di 39 348 304 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.";

4) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 4*  
*Destinatario*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*